

Risorse da rinegoziazioni di mutui e riacquisto obbligazioni: le novità del Decreto Milleproroghe 2023

Scritto da Interdata Cuzzola | 02/03/2023

L'art. 3-ter del Decreto Milleproroghe 2023 (DL n. 198/2022, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023), al comma 1, estende fino al 2025 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

I successivi commi 2 e 3 prevedono, poi, alcune misure specifiche correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, si prevede al comma 2 che, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Il comma 3 prevede che, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali riguardanti la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui:

- all'art. 204, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
- all'art. 41, commi 2 e 2-bis, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardanti la conversione di mutui, operazioni di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati sempre da parte degli enti locali.

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.